

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DA COPRIRE PER TRASFERIMENTO, PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA O CHIAMATA DELL'ALBO DEGLI IDONEI.

Art.1

(Ambito di applicazione)

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di enti, fondazioni, società e persone fisiche, di posti di professore di 1^a e 2^a fascia e di ricercatori universitari presso l'Università degli Studi di Cassino.
- 2) La copertura del posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per procedure di valutazione comparativa, anche per trasferimento, o per chiamata dall'albo degli idonei.

Art.2

(Procedure)

- 1) L'atto di finanziamento, da stipulare con apposita convenzione, deve indicare, oltre agli elementi essenziali, l'entità dell'impegno finanziario a carico del soggetto conferente, le modalità di pagamento e le garanzie da prestare in caso di rateizzazione della somma. Potrà inoltre indicare il Settore Scientifico Disciplinare e la Facoltà cui è destinato il posto, nonché le tematiche di ricerca pertinenti il Settore Scientifico medesimo che il professore prescelto si impegna a sviluppare, negli anni, di concerto con l'impresa o ente finanziatore e che la Facoltà stessa ed i Dipartimenti interessati hanno giudicato coerenti con le proprie finalità istituzionale e con i programmi di sviluppo.
- 2) Il conferimento finanziario, che dovrà riguardare la spesa complessiva comprensiva degli oneri riflessi, non potrà essere inferiore alla durata del rapporto salva, decorsi sei anni, l'assunzione della relativa spesa da parte dell'Ateneo a valere sui fondi della Facoltà, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 51 comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e all'art. 1 comma 105 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) La Facoltà, all'atto dell'accettazione della proposta di conferimento, deve dimostrare la congruenza della proposta con le proprie esigenze didattico/scientifiche e la possibilità, al termine del finanziamento esterno, di subentro delle proprie disponibilità per la copertura del costo del posto finanziato.
- 4) La delibera della Facoltà è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, attraverso una valutazione in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare per cui è finanziato il posto.

Art.3

(Importo dei finanziamenti)

- 1) La somma oggetto della donazione è determinata, nel caso di trasferimento, sulla base di un calcolo medio annuo e, nel caso di procedura di valutazione comparativa o chiamata degli idonei, sulla base del costo tabellare annuo.
- 2) Tali costi sono moltiplicati per la durata del rapporto (per almeno 6 anni di durata minima della copertura finanziaria esterna) e sono comprensivi degli oneri di ricostruzione di carriera e degli incrementi tabellari annuali, questi ultimi calcolati su base previsionale.

Art.4

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.